

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EDEN

TITOLO 1° - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - STATUTO - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

Art. 1 - L'8 agosto 2000 è stata costituita l'associazione di volontariato apartitica e aconfessionale denominata "EDEN", con sede legale in Santeramo in Colle (Ba) Via Laterza 51 e 53.

EDEN è l'acronimo di Ente Di Educazione Naturale.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - La Regione Puglia nel 2002 ha patrocinato alla associazione, con distinti decreti, sia dal presidente del consiglio regionale che dal presidente della Giunta regionale, il progetto sociale denominato "EDEN: naturalmente benessere: stare in armonia con se stessi, con gli altri, le istituzioni e l'ambiente".

Art. 3 - L'associazione con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 179 del 29 luglio 2003 è stata iscritta al n. 566 del Registro generale organizzazioni di volontariato, comprendendo nella denominazione l'acronimo ODV.

In seguito, con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 1120 del 18/10/2022 è stata iscritta nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) e pertanto comprende nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

Art. 4 - L'associazione EDEN, più avanti anche chiamata per brevità associazione è normata dal presente statuto, redatto in conformità al dettato dell'art.32 del d.lgs 117/2017 e nel rispetto delle indicazioni, date a tal proposito dalla Regione Puglia, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni di legge.

I soci e coloro che, a qualsiasi titolo hanno rapporti con EDEN, sono tenuti a conoscere e rispettare le norme di legge, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni di EDEN.

Art. 5 - L'associazione vuole essere di supporto alle istituzioni, soprattutto per quanto auspicato dall'art. 2 della Costituzione d'Italia che afferma che "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*" e dall'art. 3 il quale afferma che "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*".

Art. 6 - L'associazione è dell'idea che ogni adulto conserva dentro di sé, per tutta la propria esistenza, le caratteristiche positive tipiche di un bambino, come la gioia di vivere, la capacità di vivere il presente, la spontaneità, l'assenza di un pensiero giudicante, la fiducia, l'amore per la natura e molte altre. Con l'avanzare dell'età, però, può accadere che molte di queste, per via di processi educativi e di comportamenti inadeguati, possano essere impedito o rimangono inespresse, causando così forme diverse di malessere e malcostume.

TITOLO 2° - FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ

Art. 7 - FINALITA' - L'associazione si ispira ai principi di democraticità e solidarietà, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Art. 8 - SCOPI - Gli scopi dell'associazione sono l'attuazione di iniziative socio-culturali, socio-educative e di solidarietà che possano contribuire a promuovere un'etica umanocentrica in ogni pensiero e azione culturale, sociale ed economica, in grado anche di rimuovere le condizioni che ostacolano la crescita personale e professionale degli esseri umani.

Art. 9 - ATTIVITA' - Tutte le attività di EDEN sono di tipo socio-culturale e socio-educative, auspicano un generale progresso etico e intendono contribuire, pur nel proprio piccolo, alla promozione di un'etica umanocentrica, al benessere e al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane al fine di arginare il dilagante disagio diffuso, sia individuale che sociale e fronteggiare le fragilità nella relazione con se stessi e in quelle affettive e sociali e, in generale, nei luoghi di lavoro e nella società.

Art. 10 - Le azioni dell'associazione sono rivolte a persone di ogni età, sesso, cultura, appartenenza religiosa, ceto e censo con metodi e pratiche finalizzate al superamento di povertà educative e culturali che impediscono alle persone l'espressione di tutte quelle caratteristiche positive tipiche dell'età infantile che comportano il recupero di quello che in più contesti è chiamato "Il bambino interiore", al fine in particolare di affermare:

a. un generale progresso etico - b. l'aumento del livello culturale - c. il miglioramento della qualità della vita - d. il miglioramento delle relazioni umane - e. la realizzazione di un ideale stato individuale di benessere e di autostima - f. un equilibrato rispetto della natura.

Art. 11 - L'Associazione, per adempiere alle proprie finalità e scopi, si prefigge, a seconda delle disponibilità delle risorse umane e di bilancio, di svolgere in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale specificate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore":

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali in formato cartaceo e/o elettronico, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché diverse attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- quant'altro ritenuto utile riguardo alle generali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 12 - L'associazione, a seconda delle disponibilità delle risorse umane e di bilancio, inoltre si occuperà di sostenere e/o realizzare e/o promuovere attività teatrali e di alta formazione e specializzazione attraverso:

- enti e/o istituti e/o scuole che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio di professioni regolamentate, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico;
- enti e/o istituti o scuole che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione idonea all'esercizio di professioni intellettuali non regolamentate.

Art. 13 - L'associazione, a seconda delle disponibilità delle risorse umane e di bilancio, si occuperà di attuare iniziative di sostegno alle scuole di ogni ordine e grado con interventi formativi, mirati sia agli operatori scolastici che agli studenti, aventi lo scopo, in particolare, di:

- a) limitare o auspicatamente annullare la dispersione scolastica;
- b) interessarsi dei problemi di valutazione individuale e di sistema;
- c) creare attività di integrazione scuola-lavoro;
- d) favorire un'ideale inclusione scolastica e sociale;
- e) prestare attenzione a classi o istituti con problematiche relazionali;
- f) ampliare la conoscenza ed il rispetto della realtà naturale ed ambientale;
- g) tutelare la salute e la sicurezza;
- h) incrementare la cultura digitale e l'educazione ai media;
- i) promuovere una cittadinanza attiva ed il rispetto della legalità;
- j) supportare la didattica delle singole discipline previste dai diversi ordinamenti.

Art. 14 - Alle iniziative socio-culturali e socio-educative possono partecipare anche esterni all'associazione interessati alle finalità e agli scopi della associazione e, qualora previsto, versano la quota della relativa iniziativa che si intende come contributo alla sussistenza dell'associazione.

Art. 15 - L'associazione tiene in particolar conto l'accoglienza nella sede di EDEN delle persone e, qualora possibile, organizza i propri eventi con convivialità e con la massima ospitalità, in modo che i partecipanti possano permanere in EDEN per l'intero programma giornaliero onde evitare possibili distrazioni e dispersioni. Da parte di coloro che usufruiscono di tale servizio è gradito un contributo che si intende come sostegno all'associazione.

Art. 16 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione potrà aderire, collaborare, sottoscrivere convenzioni e atti di intesa con altri organismi e reti associative delle quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

Art. 17 - Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse, rispetto a quelle d'interesse generale stabilite dalla citata norma, secondo criteri e limiti definiti da disposizioni di legge riguardanti il Terzo Settore. L'individuazione di tali attività dovrà essere deliberata dai competenti organi sociali con appositi atti.

TITOLO 3° - SOCI E LAVORATORI

Art. 18 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e sono in regola con il versamento della quota di iscrizione.

Si permane socio anche per gli anni successivi a quello di iscrizione, qualora si sia in regola con la quota di iscrizione annuale.

Il rinnovo della quota annuale deve essere sempre libero e spontaneo, nessuno può essere obbligato al versamento di tale quota.

I soci sono distinti in soci ordinari e soci volontari.

I soci possono essere persone fisiche o giuridiche rappresentate da proprio delegato.

La qualifica di socio è valida nell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione.

Art. 19 - La domanda di iscrizione a socio di EDEN può essere compilata sia in sede che online.

Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio con le modalità previste dal regolamento associativo.

Il direttivo è tenuto a prendere formalmente atto di ogni variazione del Registro soci.

Art. 20 - La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione alle norme statutarie e/o ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni.

La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dal consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso, nel qual caso l'assemblea dovrà deliberare nel merito nella prima riunione utile.

Art. 21 - Sono soci ordinari tutte le persone o gli enti che condividono le attività, gli scopi e le finalità dell'associazione e che desiderano sostenerla con la quota di iscrizione.

Versano la quota di prima iscrizione e, allo scadere dell'anno sociale, se ancora interessati, versano la quota di rinnovo annuale.

Art. 22 - Sono soci volontari coloro che, iscritti come soci sostenitori, intendano anche impegnarsi concretamente per la realizzazione delle finalità e degli scopi dell'associazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo e le proprie capacità a beneficio di terzi, per libera scelta ed in modo personale, attraverso la propria attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari sono le colonne portanti dell'associazione.

L'associazione organizza e/o propone, per coloro che intendano attivarsi con azioni di volontariato, appositi programmi socio-educativi e formativi e, qualora previsto, versano, oltre la quota di iscrizione alla associazione, anche ulteriori quota/e di sostegno dell'associazione.

Art. 23 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dalla legge e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi della legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che si dovesse avere con l'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento e nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO 4° - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 25 - Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; d) l'organo di controllo, laddove istituito; e) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, laddove istituito; il collegio dei probiviri, laddove istituito.

Art. 26 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Se il socio è

iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto, altrimenti il suo voto è consultivo. L'assemblea è presieduta dal presidente o in mancanza dal componente del direttivo più anziano di età e prevede la elezione di un segretario verbalizzante e viene convocata: a) almeno una volta l'anno; b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo; d) quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 27 - L'assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante affissione della comunicazione nella sede sociale, ovvero consegnata a mano, o a mezzo sms, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la visibilità e la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e la sede, sia della prima che della seconda convocazione e contenere l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'assemblea può essere tenuta anche in modalità telematica, nel qual caso nell'avviso di convocazione deve essere specificato il luogo fisico che presiede all'assemblea dove sono presenti gli atti oggetto del dibattito consultabili da tutti i soci interessati e la disponibilità ad accogliere i soci che desiderano seguire in presenza l'assemblea.

All'assemblea sono convocati e possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, anche se sospesi, o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art. 28 - I soci possono delegare altri soci a presenziare e votare per essi nelle assemblee.

Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che consenta la verifica dell'identità del socio che partecipa e vota, purché preventivamente e formalmente richiesto, con certezza di recepimento di tale istanza da parte della associazione, entro tre giorni dalla data di convocazione.

Art. 29 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria i cui compiti e la validità sono di seguito specificati.

Art. 30 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli soci, presenti in proprio, o per delega scritta conferita ad altro socio, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 31 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 1. stabilisce la quota di iscrizione e di rinnovo annuale; 2. discute ed approva il bilancio e/o approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; 3. definisce il programma generale annuale o, qualora ritenuto, quello pluriennale di attività; 4. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; 5. se previsto, procede eventualmente alla nomina e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; 6. se previsto, nomina e revoca quanti dovessero essere incaricati della revisione legale dei conti; qualora ritenuto opportuno, nomina i componenti del collegio dei probiviri; 7. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento ritenuto utile per il funzionamento dell'associazione; 8. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 9. ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio per esclusione; 10. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato; 11. elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo; 12. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 13. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 14. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno; 15. delibera su ogni altro argomento ad essa attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto.

Art. 32 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto.

Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 33 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci, presenti in proprio, o per delega scritta conferita ad altro socio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Art. 34 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

TITOLO 4 - CAPITOLO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 35 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre, o in numero sempre dispari come stabilito dall'assemblea dei soci.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate e dai delegati degli eventuali soci rappresentanti le persone giuridiche.

Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, pertanto tutti gli eletti attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di tali condizioni.

I consiglieri, nonché i soci ai quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge,

Art. 36 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili dai terzi, se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 37 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure con altro mezzo telematico inviato almeno 5 giorni prima della riunione stessa e con certezza di visione.

In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche con avviso comunicato personalmente o per telefono, con sole 24 ore di preavviso o anche con immediatezza ed è validamente costituito qualora tutti i componenti siano presenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 38 - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone

in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla assemblea dei soci.

Nello specifico: 1. elegge, tra i propri componenti, il presidente; 2. può eleggere tra i propri componenti il vice presidente, in caso non venga eletto, assume tale funzione il componente più anziano di età; 3. elegge il segretario; 4. elegge od incarica un componente con funzioni di tesoriere, in mancanza, questa funzione compete al presidente o suo delegato anche non facente parte del consiglio; 5. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 6. cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea; 7. predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; 9. predispone annualmente il bilancio d'esercizio del precedente anno e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione; 10. predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione; 11. conferisce procure generali e speciali; 12. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; 13. propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; 14. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci con le modalità previste dal regolamento; 15. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente; 16. delibera in ordine alla perdita dello status di socio; 17. stabilisce le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sono ammesse il rimborso delle spese.

Art. 39 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venissero a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, deve essere convocata l'assemblea per nuove elezioni.

TITOLO 4° - CAPITOLO 3° - IL PRESIDENTE

Art. 40 - Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente che li sottopone alla prima assemblea utile la quale deciderà in merito.

TITOLO 4° - CAPITOLO 4 - IL TESORIERE

Art. 41 - Al tesoriere spetta: a. il compito di tenere e aggiornare i libri contabili; b. di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo; c. può essere delegato dal presidente a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza e a operare con banche e uffici finanziari, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli.

TITOLO 4° - CAPITOLO 5° - IL SEGRETARIO

Art. 42 - Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del consiglio direttivo e quant'altro ad egli delegato per il buon funzionamento dell'associazione.

TITOLO 4° - CAPITOLO 6° - L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 43 - Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dalla legge, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti previsti dalla legge. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e svolge azione di monitoraggio circa la rispondenza del bilancio sociale che, redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge, dovrà essere congruente con gli scopi dell'associazione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate, o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO 4° - CAPITOLO 7° - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 44 - Qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 del d.lgs 117/2017, l'associazione, in mancanza di assegnazione della funzione di revisore dei conti all'organo di controllo, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale che abbia l'iscrizione nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'assemblea dei soci può eleggere il revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO 4° - CAPITOLO 8° - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45 - Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, ha il compito di dirimere eventuali controversie che possano insorgere all'interno dell'associazione derivanti da incomprensioni o dalle violazioni allo statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni.

Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

In caso di insuccesso del Collegio dei probiviri, la questione a esso sottoposta diventa di competenza dell'assemblea.

TITOLO 5° - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 46 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 o all'importo fissato dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di superamento di detto limite, il bilancio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 47 - Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote di iscrizione, quote associative di rinnovo annuali dei soci, quote diverse dei soci a sostegno dell'associazione; b) contributi di privati anche a sostegno delle iniziative sociali, dello stato, di enti, di organismi internazionali e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 48 - Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 49 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per l'esclusivo conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione a chiunque di beni, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

TITOLO 6° - LIBRI SOCIALI, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 50 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali, salvo quanto disposto diversamente dalla legge, possono essere tenuti e gestiti telematicamente.

Nel caso di fogli, essi dovranno essere debitamente conservati per formare così i rispettivi registri e nel caso dei Libri dei soci, essi dovranno essere vidimati dall'autorità competente.

Art. 51 - Il consiglio direttivo, nel rispetto della privacy dei soci, assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali.

I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione e dei libri dell'associazione possono essere visionati dai soci, previa semplice richiesta formale indirizzata al presidente da evadersi nel minor tempo possibile e comunque entro massimo 15 giorni.

Art. 52 - Qualora, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori a 100 mila euro annui o per l'importo stabilito dalla legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, quanto previsto dalla legge e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO 7° - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI E NORME FINALI

Art. 53 - In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, onorati eventuali debiti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere destinato ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Art. 54 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al codice civile, al d.lgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 55 - Per ogni controversia il foro competente è quello di Bari.

Il segretario Franco Alberto Sicuro



La presidente Anita Tritto



REGOLAMENTO DI EDEN - Codice fiscale 91052290722

Capitolo 1° - Norme generali

Art. 1. Questo Regolamento integra lo statuto di EDEN e obbliga tutti i soci e coloro che hanno rapporti con EDEN al suo rispetto.

Art. 2. EDEN non commercializza e ne vende alcun prodotto e non pubblicizza prodotti o servizi vari. Non è consentito in EDEN alcun proselitismo politico e religioso, essendo l'associazione profondamente rispettosa delle scelte individuali di ognuno.

Art. 3. Tra le materie privilegiate da EDEN vi sono la Somatopsichica e la Dinamica Mentale e altri metodi di auto-aiuto che esulano da specifiche competenze psicologiche, mediche e pedagogiche.

Art. 4. EDEN tiene in modo particolare alla preparazione e all'aggiornamento dei propri iscritti riguardo le varie metodologie socio educative e culturali e soprattutto tiene molto all'addestramento dei propri volontari, acchè siano preparati e addestrati nel migliore dei modi per poter diffondere metodi che promuovano quanto negli scopi e nelle finalità di EDEN.

Art. 5. EDEN, nei limiti delle proprie possibilità economiche e organizzative, offre ai propri iscritti i propri programmi sempre con convivialità e con la massima ospitalità, compresa la possibilità di poter usufruire di vitto e alloggio nell'immobile sede dell'associazione, per evitare disagi e distrazioni.

Art. 6. I buffet di benvenuto e i coffee break, qualora disponibili, sono gratuitamente offerti da EDEN, mentre per pranzi e/o cene, qualora previsti, sono prenotabili direttamente in sede, gradendo un contributo da parte degli usufruttori.

Di norma i menù contengono una varietà di cibo che soddisfano diverse tipologie di commensali; in genere sono esposti in segreteria all'inizio di ogni iniziativa attuata in EDEN. Non è possibile alcuna variazione e non è possibile chiedere menù diversi.

Inoltre EDEN dispone per i propri iscritti, durante le iniziative socio-educative e su concessione gratuita della famiglia Tritto, anche di posti letto forniti di biancheria e dell'occorrente per la toilette, per l'eventuale pernottamento nell'immobile sede dell'associazione.

Data la esiguità dei posti disponibili, è richiesta la prenotazione con congruo anticipo ed è prioritaria la richiesta di persone che vengano da fuori sede. È gradito un contributo spese.

Capitolo - Il volontariato di EDEN

Art. 7. I volontari di EDEN sono coloro che di fatto realizzano lo scopo sociale e che sostengono concretamente l'associazione.

I volontari di EDEN agiscono nei diversi contesti di vita, per libera scelta e in modo personale, attraverso il proprio esempio e la propria attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, senza mai entrare in campi di specifica pertinenza medica, psicologica e pedagogica.

La frase che accompagna la formazione dei volontari di EDEN è "*È molto più facile essere eroi che galantuomini. Eroe si può essere una volta tanto, galantuomo devi esserlo per sempre*" [Luigi Pirandello].

Art. 8. Per poter adeguatamente prestare la propria opera a beneficio di terzi, i volontari di EDEN

apprendono e approfondiscono quanto da loro proposto seguendo specifici programmi, in particolare riguardanti la Dinamica Mentale e la Somatopsichica, quest'ultima definita dall'Università degli Studi di Bari "*Programma di alta formazione umana e sociale*" secondo principi e un metodo didattico appositamente elaborato da EDEN e sono addestrati in particolare:

- ad essere in grado di aiutare le persone a sentirsi meno in balia di emozioni negative e meno sole;
- a intervenire nella direzione dello sviluppo umano e dell'empowerment e al potenziamento della flessibilità mentale, per fronteggiare nuove e antiche sfide e povertà relazionali e culturali;
- a sviluppare ovunque un'etica umanocentrica, rispettosa della natura in tutte le sue espressioni animali e vegetali e in particolare ad acquisire e far acquisire competenze che favoriscono la resilienza, l'auto-consapevolezza, l'autoregolazione emotiva, il network relazionale, il pensiero positivo, un ideale stato di auto-stima;
- a favorire una maggiore capacità di autodeterminazione e di auto-efficacia;

Capitolo 2° - Soci

Art. 9. Un componente qualsiasi del direttivo, sentiti anche informalmente gli altri componenti, a meno che ci siano evidenti motivi di rigetto, può ammettere ad EDEN qualsiasi richiedente ed iscrivere il suo nominativo nel registro soci solo dopo il versamento della prevista quota.

Il direttivo entro il mese successivo alla iscrizione dovrà prendere formalmente atto del registro soci, aggiornato di tutte le iscrizioni, sia nuove che di rinnovo annuale.

Art. 10. L'ammissione o meno del socio è comunicata in qualsiasi forma all'interessato.

Il direttivo esamina con particolare attenzione eventuali casi di rigetto delle domande di socio e la eventuale decisione di esclusione, dovrà essere comunicata agli interessati compresa delle motivazioni che impediscono l'iscrizione.

L'aspirante socio ha facoltà, entro sessanta giorni di rinnovare la richiesta, opponendosi ai motivi di rigetto e l'associazione è obbligata a pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi, nel qual caso la decisione dell'associazione è inappellabile.

Art. 11. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione.

Hanno l'obbligo di rispettare la legge e di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Come previsto dallo statuto i soci hanno la facoltà di recedere dall'associazione, con effetto immediato, con una semplice comunicazione scritta o semplicemente non versando la quota annuale.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio e sulle entrate dell'associazione.

Art. 12. Come previsto dallo statuto, la quota di iscrizione e la quota associative annuali sono intrasmissibili e non rimborsabili mentre, nel caso un socio abbia versato una quota specificatamente finalizzata a sostenere i programmi culturali socio-educativi riservati ai volontari e ritenesse, durante la sua prima partecipazione, di interrompere la frequenza al seminario al quale si è iscritto, egli ha diritto, su propria specifica richiesta, al rimborso della quota a tal proposito, versata, proporzionalmente ai moduli frequentati.

Capitolo 3° - Norme finali

Art. 13. Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, si

rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14. Per ogni controversia è competente il Collegio dei probiviri, anche appositamente composto e, nel caso la controversia non sia da questi risolta, il foro competente è quello di Bari.

Il segretario - Franco Alberto Sicuro



La presidente - Anita Tritto



Le sei regole di EDEN

1 - Rispettiamo le scelte degli iscritti - EDEN è apartitica e aconfessionale. In EDEN sono rispettate le scelte personali, politiche, religiose e di costume degli iscritti e dei frequentanti e non viene fatta loro alcuna opera di proselitismo o convincimento, di qualsiasi natura.

2 - Ci occupiamo solo di ciò che è utile al miglioramento della persona - La società è formata da una pluralità di singoli individui, uniti da rapporti di varia natura. Se ciascuno migliora sé stesso, può agire per il bene altrui e di conseguenza migliora l'intera società.

3 - Accogliamo ogni suggerimento - In EDEN siamo grati per ogni suggerimento che ci aiuti a migliorare, sotto ogni punto di vista. Per questo, se un iscritto si trova in una situazione sgradevole legata alle attività associative o al comportamento di altre persone che a qualsiasi titolo frequentano l'associazione, oppure ritiene di aver subito un torto o ha semplicemente la sensazione che qualcosa in EDEN sia migliorabile, ne parla senza indugio con un responsabile. In EDEN teniamo in grande considerazione i suggerimenti dei nostri iscritti.

4 - Rispettiamo la privacy - In EDEN, rispettiamo la privacy degli iscritti e delle persone che la frequentano e non sono gradite curiosità e domande sulla loro vita privata. Per lo stesso motivo, non forniamo a nessuno informazioni, nemmeno le più banali come le eventuali presenze in sede, il numero di telefono, ecc. anche se a chiederle è un familiare. In EDEN, evitiamo di diffondere qualunque notizia che riguardi la vita privata delle persone che la frequentano: in altre parole, in EDEN non sono graditi pettegolezzi. In EDEN non parliamo mai degli assenti.


5 - Non facciamo terapia - In EDEN, svolgiamo esclusivamente programmi socio-culturali in sessioni di gruppo. Le nostre iniziative riguardanti il benessere, appartengono all'area della prevenzione, sono di natura socio-educativa e culturale e non intendono mai sostituire cure mediche o psicologiche. In EDEN non sono previsti programmi terapeutici, né individuali, né di gruppo. Eventuali consulenze a qualsiasi titolo richieste e fornite in sede durante le iniziative sociali, sono gratuite.

6 - Ci sosteniamo solo con le quote sociali - In EDEN, non chiediamo compensi diversi dalle quote sociali stabilite dall'Assemblea degli iscritti e ampiamente pubblicizzate. Nessuno degli iscritti è autorizzato a chiedere denaro a nome di EDEN, per nessun motivo e a nessun titolo, né a sollecitare pagamenti. I versamenti delle quote ad EDEN sono sempre liberi e spontanei. Nessuna persona può essere forzata a versare queste quote o importi di qualsiasi genere all'associazione.

Il segretario - Franco Alberto Sicuro



Il presidente - Anita Tritto



EDEN - REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE A SOCI

Art. 1 - Il presente regolamento detta i criteri dei rimborsi spese ammessi dalla associazione nei confronti di soci ordinari e volontari, amministratori e collaboratori. Non sono ammessi rimborsi spesa forfettari. La richiesta dei rimborsi deve contenere sempre le pezze giustificative delle somme effettivamente spese.

Le spese, per essere giustificate e/o rimborsate, devono sempre essere coerenti con le finalità dell'Associazione e finalizzate allo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

Art. 2 - Il direttivo autorizza, senza ulteriori formalità, il presidente o chi ne fa le veci, a liquidare le richieste dei rimborsi spesa che contengano in maniera chiara e circostanziata le motivazioni del rimborso spese e le ragioni delle eventuali trasferte o missioni o le altre ragioni del rimborso.

Il rimborso delle spese deve sempre essere di ammontare congruo rispetto all'attività svolta e all'effettiva spesa sostenuta.

Art. 3 - Le spese di viaggi e missioni, sempre riguardo ad attività connesse al raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto, sono liquidabili previa preventiva autorizzazione.

Art. 4 - Per l'uso dell'auto propria, è sempre responsabile civilmente e penalmente esclusivamente il guidatore.

L'associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla guida dell'autovettura che rimane a carico di chi guida l'automezzo, fatte salve diverse preventive autorizzazioni.

Art. 5 - La richiesta di rimborso spese chilometriche deve contenere il luogo di partenza e di destinazione, e il giorno in cui è effettuata la trasferta o la missione per conto dell'associazione.

Il luogo di partenza è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto che percepisce l'indennità chilometrica, oppure dove è momentaneamente domiciliato.

Art. 6 - Possono essere chieste a rimborso le voci di spesa per viaggi/missioni, ove si ritiene necessario l'utilizzo di un'autovettura, l'indennità chilometrica è pari ad un costo fisso stabilito dalle apposite tabelle A.C.I. per autovetture di media cilindrata.

Il chilometraggio deve essere calcolato tenendo conto della reale percorrenza effettuata.

I pedaggi (autostrada, tangenziali, telepass, e così via), sono rimborsabili dietro presentazione di apposite ricevute di avvenuto pagamento.

I parcheggi a pagamento, sono rimborsabili dietro presentazione di apposite ricevute di avvenuto pagamento.

In caso di utilizzo altri mezzi di trasporto, in alternativa all'auto propria, possono essere chieste a rimborso: biglietti di mezzi di trasporto dietro presentazione di apposito biglietto o ricevuta di pagamento.

Le spese del taxi sono rimborsabili, solo quando gli altri mezzi pubblici non siano disponibili (ad es. per sciopero) o in caso di urgenza/necessità, dietro presentazione delle apposite ricevute di pagamento, complete di data e del percorso effettuato.

Art. 7 - Per missioni che durano più di un giorno, possono essere chieste a rimborso, le spese di soggiorno relativamente al pernottamento per l'importo massimo di 100 euro a notte, comprensive dell'uso del telefono in camera e delle consumazioni effettuate presso il bar dell'albergo o al frigo-bar e simili.

Art. 8 - Per le missioni che necessitassero di una permanenza fuori sede, tale da non consentire il

rientro per i pasti, è consentito richiedere il relativo rimborso, entro i limiti della spesa massima a persona di 50 euro per pranzo o cena.

Art. 9 - Sono inoltre rimborsabili tutte le altre spese che il socio può documentare di avere effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività per conto dell'associazione, come ad esempio: materiale di cancelleria usato per le attività sociali; servizi di copisteria e similari; acquisti di materiale vario e di modico valore effettuati per conto dell'associazione e per i quali ne è stato anticipato il pagamento.

Art. 10 - La richiesta di rimborso deve allegare l'originale delle pezze di appoggio riportanti l'indicazione di chi ha sostenuto la spesa.

Art. 11 - Per viaggi, trasferte e missioni, è sempre necessario descrivere in sintesi ma con chiarezza le motivazioni del viaggio, della trasferta e della missione, indicando le date di partenza e ritorno, nonché il luogo di destinazione. In caso di rimborsi di costi diversi dalle spese per viaggi e missioni, occorre sempre indicare chiaramente le attività che hanno generato tali costi.

Art. 12 - Potranno essere rimborsate per contanti le spese sostenute fino ad Euro 100,00. Gli importi superiori dovranno essere rimborsati a mezzo bonifico bancario, assegno o altro mezzo di pagamento tracciabile.

Art. 13 - Il presidente provvede direttamente alla liquidazione, verificando la congruità di quanto richiesto. Quanto pagato con carta di credito o di debito personali per accertati motivi associativi, può essere direttamente liquidato in contanti dalla cassa.

Il segretario - Franco Alberto Sicuro



La presidente - Anita Tritto

